

## TRIBUNALE DI TREVISO

### Sezione penale

Il Tribunale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di S. R. per il reato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000, ha emesso la seguente ordinanza.

#### Premessa

Con decreto penale di condanna n. 1876/2016 emesso in data 21 novembre 2016, il Tribunale di Treviso, in persona del G.I.P. dott. Casciarri, riteneva responsabile il sig. S. R. del delitto di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000 perché *«nella sua qualità di legale rappresentante della società ... con sede in ... non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare complessivo pari ad Euro 156.249,21, relativamente al periodo d'imposta 2012. In Treviso, il 20 settembre 2013»*, e condannava l'imputato alla pena di Euro 22.500,00 di multa in sostituzione di mesi tre di reclusione, concedendogli i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena.

Con atto depositato in data 15 dicembre 2016, il signor ..., a mezzo di procuratore speciale, presentava opposizione avverso il suddetto decreto penale, chiedendo la celebrazione del dibattimento.

La prima udienza dibattimentale veniva fissata per il giorno 26 aprile 2017.

A tale udienza, nelle fasi degli atti preliminari, il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74/2000 (così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 158/2015) in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. per i motivi di seguito precisati.

Evidenziava, in sintesi, la difesa che la disposizione di cui all'art. 13 comma 3 sopra citato concede all'imputato che abbia violato (per quel che in questa sede rileva) l'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo e che - prima che sia dichiarato aperto il dibattimento - stia estinguendo pagamento del debito tributario mediante rateizzazione, un termine di tre mesi per la corresponsione dell'intero ammontare dovuto.

Tale termine può essere, poi, prorogato per una sola volta e sempre che il giudice lo ritenga necessario, per un periodo non superiore a tre mesi. *Ratio* della previsione è quella di consentire la fruibilità, da parte dell'imputato che abbia estinto il debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 comma 1 della legge speciale sopra menzionata.

Tuttavia, il termine (massimo) di sei mesi mal si concilia con l'ipotesi in cui la rateizzazione cui è stato ammesso l'imputato alla stregua di quanto previsto dal decreto legislativo n. 462/1997 comporti un numero di rate mensili maggiore di sei, con la conseguenza che si può creare in concreto una disparità di trattamento tra soggetti parimenti ammessi alla rateizzazione del debito ma che non possono godere dei medesimi benefici.

Nel caso di specie, il signor S. ha richiesto un piano di rientro del debito formato da n. 20 rate trimestrali, il cui versamento ha avuto inizio il giorno 31 luglio 2015 e si concluderà il giorno 30 aprile 2020 (cfr. documento n. 2 allegato dalla difesa all'udienza 26 aprile 2017).

La questione prospettata risulta rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto alla prima udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha rilevato come il signor S. stia, ad oggi, provvedendo a versare regolarmente le rate pattuite, ma, al contempo, non riesca ad estinguere il debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento qualora gli sia concesso il termine (massimo) di sei mesi previsto dall'art. 13 comma 3 citato, sì da risultare allo stesso preclusa la fruizione della causa di non punibilità.

L'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 prevede che laddove l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia estinto (anche mediante procedure conciliative) il debito tributario maturato comprensivo di interessi e relative sanzioni amministrative irrogate, non sia punibile.

Il legislatore ha esteso la previsione di non punibilità anche in favore di coloro che, prima che sia stato dichiarato aperto il dibattimento, stiano estinguendo il debito tributario.

In relazione all'art. 3 Cost. (che postula l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali), vengono ritenute causa del *vulnus* le seguenti circostanze:

i) la data della prima udienza dibattimentale (nonché' la data di esecuzione di tutti gli adempimenti prodromici a tale udienza) non dipende dalla volontà

dell'imputato. Vi è una evidente diversità di trattamento tra coloro che, a fronte di un debito da estinguere di pari ammontare e di un eguale numero di rate (superiori a sei) sono chiamati a rispondere del reato contestato innanzi al giudice dibattimentale in un momento diverso, con la conseguenza che taluno può riuscire a versare l'intero debito tributario entro il termine concesso dal giudice ed usufruire della causa di non punibilità, mentre a talaltro tale diritto è precluso;

ii) il numero di rate che un soggetto sceglie di versare è, inevitabilmente, collegato alla disponibilità economica del medesimo: maggiore è la capacità economica di un soggetto, minore è il numero di rate mediante le quali tale soggetto riesce a versare il dovuto. Il diritto di rateizzare il pagamento di un debito spetta a coloro che di tale beneficio vogliono usufruire indipendentemente dalle condizioni economiche, e consente a ciascuno di scegliere il numero di rate ritenuto più consono per la propria situazione; da tale diritto non può derivare una differenziazione sul piano concreto del trattamento processuale cui soggiace l'imputato, a pena del mancato rispetto del principio di uguaglianza.

In relazione all'art. 24 Cost., che tutela il diritto di difesa, invece, si ravvisa l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74/2000 laddove non sia previsto quale termine concedibile dal giudice (al fine di consentire all'imputato di pagare l'intero ammontare del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ed avvalersi, di tal guisa, della causa di non punibilità) il medesimo termine coincidente con lo scadere del piano delle scelte processuali, che lede il diritto di difesa impedendo all'imputato di avvalersi in giudizio di un'opzione difensiva da cui discenderebbe la non punibilità per il fatto contestato.

Della legittimità della norma *de qua* si dubita anche in ragione di quella che è la *ratio* sottesa alla previsione della causa di non punibilità, che la stessa relazione illustrativa alla riforma individua nella «*scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'erario prima del processo penale: in questi casi infatti il contribuente ha correttamente indicato il proprio debito, risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative*».

Ebbene, nel caso di specie il sig. Savian ha manifestato la propria volontà di estinguere il debito tributario mediante la corresponsione del dovuto suddiviso in venti rate trimestrali. Agli atti vi è prova dei primi sette versamenti effettuati dall'imputato, della cui buona volontà non vi è motivo di dubitare, posto che è nell'interesse della difesa versare l'intero importo dovuto per usufruire,

successivamente, della causa di non punibilità (cfr. doc. 3 prodotto dalla difesa udienza 26 aprile 2017).

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. della legge n. 87 del 1953,

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 74/2000 - così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 158/2015 - nella parte in cui prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattito, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice, che lo ritenga necessario, di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi e non consente; invece, di concedere un termine coincidente con lo scadere delle rate concordate nel piano di rientro del debito, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale e dispone, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Dispone, altresì, l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale assieme agli atti del giudizio, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Treviso, 15 maggio 2017

Il Giudice: Biagetti